Decreto Minambiente in arrivo. Due anni ai comuni per le regole. Impatto sulla Tari

Limiti differenziati ai rifiuti speciali

DI MARCO OTTAVIANO

Le due tipologie di misurazione dei rifiuti

- Misurazione puntuale: i comuni assimilano i rifiuti sulla base di limiti quantitativi stabiliti per ciascuna attività tenendo conto delle serie storiche di produzione dei rifiuti relative agli anni precedenti
- Misurazione non puntuale: fissati i limiti massimi entro i quali gli stessi possono ottenere l'assimilazione quantitativa, per ogni tipologia di attività (allegato 4)

Introduzione di un tetto quantitativo e differenziato in base alla tipologia di attività svolta, per determinare i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. I comuni avranno due anni per aggiornare i regolamenti alla definizione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. Definizione che andrà ad incidere sulla gestione del servizio rifiuti e sull' applicazione della Tari. Questo è quanto si legge nello schema di decreto del ministero dell'ambiente recante i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del dlgs 3 aprile 2006, n. 152» (si veda *ItaliaOggi* del 28 settembre 2017), a cui manca la sola firma del ministro dell'ambiente, **Gianluca Galletti**, e infine la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Attualmente i rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani con deliberi comunali (criterio qualitativo) sulla base dei criteri per l'assimilazione stabiliti dal Comitato interministeriale con la delibera del Cipe del 27 luglio 1984. Il decreto in commento, per individuare i rifiuti assimilabili, non ricorrerà alla classificazione merceologica, ma farà riferimento ai codici dell'elenco europeo dei rifiuti (Eer).

Criteri quantitativi per l'assimilazione. Il nuovo provvedimento detta le regole quantitative per definire da parte dei comuni l'assimilazione dei rifiuti. Le regole da rispettare sono diverse a seconda se gli enti locali hanno adottato i criteri in presenza di misurazione puntuale (dm 20 aprile 2017) oppure utilizzano criteri non puntuali. Nella prima fattispecie (articolo 4), i comuni assimilano i rifiuti sulla base di limiti quantitativi stabiliti per ciascuna attività tenendo conto delle serie storiche di produzione dei rifiuti relative agli anni precedenti. In ogni caso i valori di produzione per ciascuna attività non devono superare il valore limite riportato nell'allegato 3. In caso di prima applicazione del sistema di misurazione puntuale sono adottati, per il primo anno, i valori limite dell'allegato 3. Nel caso di misurazione puntuale del solo rifiuto residuale (cosiddetto rifiuto indifferenziato) della raccolta differenziata, i valori riportati nell'allegato 3 sono moltiplicati per il fattore 0,35. Per gli enti locali che non hanno adottato sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti, che attualmente sono la maggior parte, è lo stesso articolo 5 del decreto che stabilisce i limiti massimi entro i quali gli stessi possono ottenere l'assimilazione quantitativa, per ogni tipologia di attività (allegato 4). Per tutte le categorie diverse da quelle industriali, artigianali e commerciali non vengono stabiliti dei limiti massimi. Parliamo, ad esempio, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi e teatri, autorimesse, ospedali, banchi di mercato, mense, bar, discoteche. Per le attività artigianali e industriali vale il principio della non assimilabilità dei rifiuti prodotti negli stabilimenti o nei laboratori e nei depositi. Mentre i rifiuti che vengono prodotti negli uffici, nelle mense e nei bar, sono assimilabili se la superficie degli stessi (Valore limite Sd mq allegato 4) non supera i limiti ivi indicati. Ad esempio, nel caso di un ortofrutta di mq 400, con superficie di vendita di 300 mq e 100 mq di ufficio amministrativo si tasserà solo la parte dell'ufficio.

IO GRAFICA
Il testo del decreto sul sito www.italia-oggi.it/documenti

Rimborsi Iva, istanza nei 2 anni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.